

Circolare n. 12 del 05 Giugno 2025

La partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese

INDICE:

- 1. PREMESSA**
- 2. PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E AL CDA**
- 3. DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E PIANI DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA**

1. PREMESSA

La legge n. 76 del 15 maggio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025, con entrata in vigore il 10 giugno 2025, disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende, prevedendo anche delle agevolazioni di carattere fiscale.

2. PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E AL CDA

L'articolo 3 della legge n. 76 del 15 maggio 2025 stabilisce che, nelle imprese in cui lo statuto prevede il sistema dualistico (artt. 2409-octies e seguenti del Codice civile), lo statuto stesso può prevedere la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza.

2

Tale partecipazione deve essere disciplinata da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Nelle società che non adottano il sistema dualistico, gli statuti possono prevedere la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di amministrazione e, se costituito, al comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409-octiesdecies c.c.).

Gli amministratori devono essere individuati dai lavoratori con procedure definite dai contratti collettivi, e devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (art. 2399 c.c.) richiesti per i componenti degli organi societari.

3. DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E PIANI DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

L'articolo 5 della legge n. 76 del 2025, rubricato «Distribuzione degli utili», prevede che, per l'anno 2025, in deroga all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell'importo soggetto all'imposta sostitutiva è elevato da 3.000 a 5.000 euro lordi.

L'articolo 6 prevede inoltre che possano essere istituiti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, anche con attribuzione di azioni in sostituzione dei premi di risultato.

Per il solo anno 2025, i dividendi derivanti da tali azioni sono esenti dalle imposte sui redditi, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, nella misura del 50% del loro ammontare.

- * -

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con i migliori saluti.

Dott. Carlo Orseniga

